

LA NATURA CONTRATTUALE DELLA RESPONSABILITÀ

L'azione di responsabilità sociale promossa contro amministratori e sindaci di società di capitali ha natura contrattuale: l'attore deve quindi provare la sussistenza delle violazioni contestate e il nesso di causalità tra queste e il danno

verificatosi, mentre sul convenuto incombe l'onere di dimostrare la non imputabilità del fatto dannoso alla sua condotta, fornendo la prova positiva dell'osservanza dei doveri e dell'adempimento degli obblighi imposti

L'AZIONE DEL CURATORE CONTRO GLI AMMINISTRATORI

Per la Cassazione (sentenza 23452/2019) l'azione di responsabilità del curatore basata sull'articolo 146 della legge fallimentare cumula in sé le azioni previste dagli articoli 2393 e 2394 del Codice civile a favore della società e dei creditori sociali, in relazione alle quali assume

contenuto inscindibile e connotazione autonoma implicando una modifica della legittimazione attiva, ma non dei presupposti delle due azioni. La mancata specificazione del titolo nella domanda giudiziale, fa presumere che il curatore abbia inteso esercitare entrambe le azioni

LA RESPONSABILITÀ DELL'AMMINISTRATORE

L'amministratore che non versa le imposte dovute dalla società che abbia sufficiente liquidità viola i suoi doveri e risponde dei danni che vanno commisurati alle sanzioni, interessi ed aggi ad essa addebitati dal Fisco, come liquidati nell'accertamento tributario o

nella cartella esattoriale. Risponde poi dell'ulteriore aggravio che dovesse derivare dal maturare di altre sanzioni, interessi e aggi, qualora prosegua illecitamente l'attività di impresa dopo la perdita del capitale sociale da parte della società

LA QUANTIFICAZIONE DEL DANNO

L'articolo 378 del Codice della crisi, recependo le indicazioni della giurisprudenza, ha modificato l'articolo 2486 del Codice civile prevedendo che in mancanza di documentazione contabile e fiscale della società fallita, il danno provocato dall'amministratore

della società che abbia proseguito illecittamente l'attività può essere liquidato equitativamente nella misura corrispondente alla differenza tra passivo accertato e attivo liquidato in sede fallimentare. La nuova norma è in vigore dal 15 aprile 2019

LA TESI DELLA IRRETROATTIVITÀ

Secondo la Corte d'appello di Catania, l'articolo 2846 del Codice civile libera l'attore dall'onere della prova in ordine al quantum del danno risarcibile da parte dell'amministratore che ha proseguito illecittamente l'attività di impresa. Fissa infatti il criterio dei

netti patrimoniali o, se manca la documentazione contabile o fiscale, della differenza tra passivo accertato e attivo liquidato in sede fallimentare. La norma non può quindi essere applicata retroattivamente perché pregiudica la posizione del convenuto